

Relazione di coerenza con il P.P.R.

In data 3 ottobre 2017, con D.C.R. n. 233-35836, è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.).

L'art. 46 comma 9 prescrive che dall'approvazione del PPR, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso.

Ciò premesso, dall'esame del PPR emerge quanto segue:

- nella Tavola P.2 Beni Paesaggistici non sono presenti vincoli o prescrizioni;
- nella Tavola P.3 Ambiti e Unità di Paesaggio, l'area rientra nell'Ambito di Paesaggio n. 36, nell'Unità di Paesaggio (UP) 5 "Urbano rilevante alterato", caratterizzato dalla presenza di insediamenti urbani complessi e rilevanti, interessati ai bordi da processi trasformativi indotti da nuove infrastrutture e grandi attrezzature specialistiche e dalla dispersione insediativi particolarmente lungo le strade principali;
- la Tavola P.4 Componenti Paesaggistiche, per quanto riguarda le Componenti Morfologico Insediative, comprende l'area tra le Aree urbane consolidate - Tessuti urbani esterni ai centri - m.i. 3, normata dall'art. 35 delle NdA.

Per le Componenti Morfologico Insediative gli obiettivi sono:

- a. *qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale ai luoghi centrali, con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato;*
- b. *caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo, ecc.) e agli sviluppi urbanizzativi.*

Gli indirizzi sono:

[3]. *I piani locali garantiscono, anche in coerenza con l'articolo 24, comma 5:*

- a. *il potenziamento degli spazi a verde e delle loro connessioni con elementi vegetali esistenti, nonché il miglioramento della fruizione anche attraverso sistemi di mobilità sostenibile e di regolazione dell'accessibilità;*
- b. *il potenziamento della rete degli spazi pubblici, a partire da quelli riconosciuti storicamente, anche con la riorganizzazione del sistema dei servizi, delle funzioni centrali e dei luoghi destinati all'incontro, con il coinvolgimento delle aree verdi, la formazione di fronti e di segni di rilevanza urbana.*

[4]. *I piani locali disciplinano, con riferimento ai tessuti urbani esterni ai centri (m.i.3), eventuali processi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 34 comma 5.*

Le direttive sono:

[5]. *I piani locali garantiscono il mantenimento e la valorizzazione del disegno originario d'impianto e degli elementi edilizi caratterizzanti, con particolare riferimento alle parti di città precedenti al 1950 connotate da trasformazioni urbanistiche a progetto unitario; inoltre verificano e precisano la delimitazione delle aree interessate dalle m.i. 1, 2 e 3, tenendo conto anche dei seguenti parametri:*

- a. *presenza nelle carte IGM 1881-1924 della Carta Topografica d'Italia alla scala 1:25.000;*
- b. *dotazione di spazi pubblici fruibili con continuità per i centri dei nuclei maggiori;*
- c. *prevalenza di tipologie edilizie e di impianto di carattere extragricolo.*

- nella Tavola P.5 Rete di connessione paesaggistica, l'ambito di interesse è classificato tra le Aree Urbanizzate, di espansione e relative pertinenze; non sono presenti aree e siti di cui all'art. 18 delle NdA;

- nella Tavola P.6 Strategie e politiche per il paesaggio, l'area rientra nel Macroambito "Paesaggio urbanizzato della piana e della collina di Torino", Ambito 36 Torinese ed è classificata come edificato. Le azioni previste attengono al contenimento dell'uso del suolo.

Ciò premesso il presente provvedimento riguarda un'area posta in zona semiperiferica, non interessata da vincoli paesaggistici, senza presenza di edifici di pregio.